Numero scheda 06.620.35

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO CITTADINO COMUNITARIO

Attestazione di iscrizione anagrafica a conclusione dell'iscrizione nei registri della popolazione residente anagraficamente a Casalecchio di Reno o attestazione del diritto di soggiorno permanente per i cittadini comunitari che hanno maturato i requisiti.

Area	AREA COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile	FARNE' MASSIMO
Servizio	Ufficio Anagrafe

Modalità di richiesta

WEB

LETTERA

FAX

DI PERSONA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Attestazione di iscrizione anagrafica che dimostra l'avvenuta iscrizione nei registri della popolazione residente anagraficamente in Casalecchio di Reno e il possesso - alla data del rilascio dell'attestazione - dei requisiti prescritti per il soggiorno dal D.LGS. 30/2007 oppure attestazione del diritto di soggiorno permanente
TERMINE DI VALIDITÀ:
Attestazione di di iscrizione anagrafica: il tempo residuo alla maturazione del diritto per ottenere l'attestazione permanente
Attestazione del diritto di soggiorno permanente: illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe

Termine chiusura

Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Cittadino di uno Stato dell'Unione Europea iscritto nei registri della popolazione residente anagraficamente a Casalecchio di Reno, in possesso dei requisiti previsti dal D.LGS. 30/2007

ATTESTAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE
Cittadino di uno Stato dell'Unione Europea:
- iscritto nei registri della popolazione residente anagraficamente a Casalecchio di Reno
- soggiornante legalmente e continuativamente in Italia per 5 anni o per i periodi più brevi in uno dei seguenti casi stabiliti dall'art. 15 D.LGS. 30/2007:
a) lavoratore subordinato o autonomo che nel momento in cui termina l'attività lavorativa ha raggiunto l'età prevista per la pensione di vecchiaia, oppure lavoratore subordinato che termina l'attività lavorativa a seguito di pensionamento anticipato e negli ultimi 12 mesi ha svolto la propria attività in Italia, dove ha soggiornato continuativamente per oltre 3 anni. Se il lavoratore non ha diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito dell'età è soddisfatto al compimento dei 60 anni
b) lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato continuativamente in Italia per oltre 2 anni e termina l'attività lavorativa per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Se l'incapacità è causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale che dà diritto a una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato (es. pensione di invalidità), non è rilevante la durata del soggiorno in Italia
c) lavoratore subordinato o autonomo che dopo 3 anni di attività lavorativa e soggiorno continuativi in Italia, svolge un'attività lavorativa subordinata o autonoma in un altro Stato dell'Unione Europea, ma continua a risiedere in Italia, mantenendo il possesso dei requisiti per l'iscrizione anagrafica

Documentazione

Compilare la modulistica online presente di seguito.

Normative

- Circ. Min. Interno 45 dell'8 agosto 2007 "Decreto legislativo n. 30/2007. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea"
- Circ. Min. Interno 19 del 6 aprile 2007 "Decreto legislativo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante 'Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri', che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE"
- D.LGS. 30 del 6 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel

territorio degli stati membri"
- Dir. Parlamento Europeo e Consiglio Europeo 2004/38/CE del 29 aprile 2004 "Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
- D.LGS. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Esclusi i soggetti esenti ai sensi dell'art. 8 L. 266/91 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 460/97-art. 27 bis Tab D.P.R. 642/72:
- N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 alla presentazione della domanda;
- Euro 0,52 per diritti di segreteria.

In caso di più richiedenti è previsto il pagamento di più marche da bollo (una aggiuntiva per ogni altro richiedente) e diritti di segreteria.
Il pagamento delle marche da bollo e dei diritti di segreteria sarà da corrispondere contestualmente alla compilazione del modulo di richiesta, esclusivamente mediante la piattaforma integrata PagoPA che consentirà:
- il pagamento elettronico immediato;
- di stampare il bollettino PagoPA e recarsi in posta o nelle tabaccherie aderenti.

Una volta corrisposta la cifra dovuta, anche se in modo differito, la pratica si protocollerà in automatico.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

Con l'avvio dell'accesso tramite appuntamento allo Sportello Anagrafe per la dichiarazione di residenza, l'attestazione di iscrizione anagrafica verrà consegnata alla conclusione della pratica.
Le dichiarazioni dell'interessato sono sottoposte a controlli a campione da parte del Comune.